SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 192)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TERRACINI, ANDERLINI, BOLDRINI, BACICCHI, BOLLINI, BRANCA, CIPELLINI, DE VITO, MANCINO, GHERBEZ Gabriella, SIGNORI, SCHIETROMA, FASSINO e GUALTIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1979

Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si istituisce un assegno vitalizio a favore dei cittadini italiani deportati nei campi di sterminio nazisti KZ.

Già a più riprese, nelle passate legislature, il Parlamento aveva affrontato il problema dei cittadini che avevano subìto a causa della loro attività antifascista, in difesa della democrazia e nell'interesse nazionale, persecuzioni di vario genere, torture, periodi di detenzione, di disoccupazione, nonchè conseguenti danni morali, fisici, economici e di carattere sociale.

Il Parlamento si è occupato anche di coloro che, tra essi, non avevano potuto precostituirsi una posizione previdenziale ed assistenziale, avendo anteposto gli interessi del Paese e della collettività a quelli personali.

Ai perseguitati politici antifascisti è stato riconosciuto il diritto, a carico dello Stato, di un assegno vitalizio di invalidità; di un assegno vitalizio di benemerenza; del versamento dei contributi previdenziali omessi per i periodi di detenzione e disoccupazione involontaria; di collocamento al lavoro; al godimento dell'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica alla pari dei mutilati ed invalidi di guerra.

Ma questo diritto è stato riconosciuto ai perseguitati del fascismo sino alla data dell'8 settembre 1943. Gli antifascisti che subirono le persecuzioni nazifasciste dopo quella data, sono invece rimasti esclusi dai benefici di legge.

Il presente disegno di legge corregge almeno in parte questa grossa lacuna legislativa e consente l'equiparazione degli internati nei campi nazisti KZ a quei cittadini che nel nostro Paese erano stati perseguitati dal fascismo entro la data dell'8 settembre 1943. Nel contempo esso rende giustizia a coloro che riuscirono a sfuggire alla morte nei famigerati campi KZ di Mathausen, Dachau, Auschwitz, Ravenbrück, Flosemburg e in tanti altri, compresa la Risiera di S. Sabba di Trieste, unico forno crematorio nazista presente sul suolo del nostro

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Paese, che, dopo quella allucinante esperienza, hanno dovuto affrontare con grandi difficoltà il reinserimento nella società, nella vita, nel lavoro, spesso nella stessa famiglia, e si portano dietro per tutta la vita incancellabili conseguenze fisiche, fisiologiche e psichiche.

Il presente disegno di legge arriva indubbiamente con molto ritardo. Molti degli ex internati nei campi nazisti, infatti, sono deceduti senza aver ottenuto il meritato riconoscimento per legge. Ormai degli iscritti nell'elenco pubblicato in seguito all'accoglimento del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, che prevede la ripartizione degli indennizzi versati dal Governo della Repubblica federale di Germania in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, ne rimangono meno di 3.000.

L'onere finanziario, spettante allo Stato, sarà perciò relativamente modesto.

Man mano che passa il tempo, la categoria degli ex internati nei campi nazisti si riduce ulteriormente.

Questa realtà deve stimolare i legislatori ad affrettare l'*iter* del presente disegno di legge, deve stimolare il Parlamento ad allinearsi con proprie misure legislative alle posizioni già prese attraverso provvidenze già disposte a favore degli ex internati nei campi di sterminio nazisti da parte di altri Paesi della Comunità europea, quali Francia, Belgio, Olanda, che hanno sofferto le conseguenze del flagello nazista e da parte della stessa Germania.

Queste, le ragioni che ci inducono a chiedere di accogliere favorevolmente il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai cittadini italiani che, per le ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verrà loro concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, è estesa anche ai cittadini italiani ristretti nella Risiera di S. Sabba di Trieste.

Art. 2.

Le domande per ottenere i benefici previsti nella presente legge sono ammesse senza limite di tempo.

Art. 3.

Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, la quale sarà composta:

a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di corte d'appello, presidente;

b) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri indicati;

c) di un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti (ANED), Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), Associazione nazionale ex internati militari (ANEI), Unione delle comunità israelitiche.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti.

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del presidente.

Nell'esame delle domande la commissione può ritenere validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera, e le ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Art. 4.

L'assegno vitalizio di cui alla presente legge è posto a carico del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.